

Aula 'A'



111039.06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -

R.G.N. 861/04

Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere -

Cron. 4039

Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -

Rep.

Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -

Ud. 22/02/06

Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

12 MAG. 2006

M. E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI

PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, GIOVANNI CAMILLO

SIMONETTI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

L. M., elettivamente domiciliato in ROMA VLE

MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato MEJIA

FRITSCH ALICIA (ST CALVI), rappresentato e difeso

dall'avvocato GIUSEPPE GIAMPAOLO, giusta delega in

2006  
1015  
atti;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 158/02 del Tribunale di

BOLOGNA, depositata il 08/01/03 - R.G.N. 4471/1993;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 22/02/06 dal Consigliere Dott. Michele DE

LUCA;

udito l'Avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

udito l'Avvocato GIUSEPPE GIAMPAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bologna confermava la sentenza definitiva del Pretore della stessa sede in data 11 febbraio 1993, che — pronunciando sulla domanda, diretta ad ottenere il risarcimento del danno differenziale subito in dipendenza dell'infortunio sul lavoro (occorsogli il 24 giugno 1994), proposta da ~~M. L.~~ contro il datore di lavoro, ~~E. M.~~, nonché contro altri che ne dividevano, asseritamente, la responsabilità (~~L. R.~~, il datore di lavoro del ~~R.~~, Ferrovie dello stato, e la Società aretina segnaletica stradale S.r.l., alla quale le ferrovie dello stato avevano appaltato i lavori subappaltati al ~~M.~~) — mentre dichiarava, con sentenza non definitiva dell'11 novembre 1991, la propria incompetenza per materia — a conoscere delle domande proposte contro tutti gli altri, in quanto non relative ai rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c. — accoglieva, invece, la domanda proposta contro il datore di lavoro (~~E. M.~~) — con la successiva sentenza definitiva (dell'11 febbraio 1993, appunto) — essenzialmente in base ai rilievi seguenti:

- La responsabilità solidale di ~~E. M.~~ e ~~L. R.~~, per i danni subiti da ~~M. L.~~ in dipendenza del dedotto infortunio sul lavoro, risulta accertata — con autorità di giudicato — in sede penale (con sentenza del Pretore di Piacenza in data 21 novembre 1988 — di accertamento della loro responsabilità penale per il reato di lesioni colpose, con ogni conseguenza penale e civile — confermata dal Tribunale della stessa sede, con sentenza del 30 giugno, e — limitatamente alle "statuizioni civili contenute nella sentenza del Pretore", appunto — dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 1356 del 24 maggio 1991, che ha dichiarato, contestualmente, la estinzione del reato per prescrizione);

*Intervento di legge*

- la estromissione da questo processo dei corresponsabili dell'infortunio (L. R., il suo datore di lavoro, Ferrovie dello stato, e Società aretina segnaletica stradale S.r.l.) risulta giustificata dalla incompetenza per materia del Pretore del lavoro, a conoscere delle domande proposte contro di loro, mentre la mancata chiamata in causa della Unipol S.p.a. , parimenti, non merita censure, esulando qualsiasi ipotesi di litisconsorzio necessario;

- peraltro non merita censure la liquidazione del danno, da *mancato guadagno*, tenendo conto della gravità delle lesioni personali derivanti dall'infortunio (perdita di uno degli arti inferiori con possibilità di muoversi mediante sedia a rotelle, perdite della capacità di procreare e perdita totale della capacità di guadagno), nonché del potenziale *"raggiungimento di una adeguata posizione professionale con un presumibile guadagno di almeno cinquanta milioni di lire annui"*, quale risulta da *elementi indiziari*, che riposano, da un lato sulla età dell'infortunato e sul suo titolo di studio (22 anni e, rispettivamente, diploma di perito aeronautico) e, dall'altro, delle *"caratteristiche del nucleo familiare"* (sorella insegnante e padre libero professionista);

- parimenti non merita censure la liquidazione del danno biologico — mediante *"l'utilizzo (...) di criteri di equità ad integrazione degli ordinari criteri delle tabelle per il risarcimento dei danni alle vittime della circolazione"* — e del danno non patrimoniale — commisurato alla *"somma del danno da mancato guadagno e del danno biologico"* — *"in considerazione della estrema gravità del danno morale e del danno alla vita di relazione"*;

- *"occorre, poi, osservare che, sulla base delle tabelle applicate dal Tribunale di Milano per l'anno 1996, il solo danno biologico (...) ammontava a lire 979.000.000 ed il danno morale a lire 500.000, per un totale di 1.479.000.000 (.....), cui erano da aggiungere il danno patrimoniale e gli accessori di legge"*.

*Luca De Long*

Avverso la sentenza d'appello, ~~Edgardo M...~~ propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L'intimato ~~M...~~ ~~L...~~ resiste con controricorso, illustrato da memoria.

### Motivi della decisione.

1.1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3 e 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (art. 102 c.p.c.) – ~~Edgardo M...~~ censura la sentenza impugnata – per avere negato il litisconsorzio necessario e, di conseguenza, il *simultaneus processus* nei confronti di tutti i soggetti, solidalmente, responsabili del danno, subito in dipendenza del dedotto infortunio sul lavoro, ed obbligati al risarcimento – sebbene inducesse ad opposta decisione la circostanza che, nella specie, *“la responsabilità di uno dei condebitori dipend(e) da quella di altro condebitore danneggiante”*, in quanto *“la contestata irregolarità del “ponteggio” (addebitata al M...) ha acquistato efficienza causale lesiva sul presupposto del comportamento omissivo illegittimo addebitato al dipendente delle Ferrovie dello stato, signor R... dal momento che, sicuramente, se questi avesse tolto la corrente dalla linea, non vi sarebbe comunque stata la folgorazione del L... e la sua caduta dal ponteggio”*.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

1.2. Invero l'obbligazione risarcitoria – derivante da un fatto dannoso unico, imputabile a più persone – è solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il *simultaneus processus* – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3028/2005, 4602, 347/2000, 5877/99, 5944/97, 2154/90, 2942/80) – incontrando la regola prospettata una deroga, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la responsabilità, in capo ad uno dei

*Sentenza de casu*

danneggianti, sia *"in rapporto di dipendenza"* – con la responsabilità di altri *codanneggianti* – ovvero quando *"le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro"* (vedi, per tutte, Cass. n. 3928/2005, 5944/97, cit.), nonché nella ipotesi in cui sia la stessa legge (vedi, ad esempio, l'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, *Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*), che – supponendo, appunto, e derogando detta regola – imponga esplicitamente, parimenti in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (vedi, per tutte, Cass. n. 2888, 1285/2003).

1.3. Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata non merita le censure – che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso – laddove ritiene che la estromissione da questo processo dei corresponsabili dell'infortunio (Luigi Rossi, il suo datore di lavoro, Ferrovie dello stato, e Società aretina segnaletica stradale S.r.l.) risulta giustificata dalla incompetenza per materia del Pretore del lavoro, a conoscere delle domande proposte contro di loro.

Infatti ricorre, nella specie, l'obbligazione risarcitoria – derivante, appunto, da un fatto dannoso unico, imputabile a più persone – che è solidale e non già cumulativa – per quanto si è detto – ed esulano, peraltro, le prospettate ipotesi di *rapporto di dipendenza* ovvero di *obiettiva interrelazione* tra le *posizioni dei diversi codanneggianti*.

Tanto basta per rigettare lo stesso motivo, perché infondato.

Fondati – per quanto di ragione – risultano, invece, gli altri motivi di ricorso.

*Sentenza De Vito*

2.1. Con il secondo motivo – denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (art. 2043 c.c., 10 DPR 30 giugno 1965, n. 1124) – il ricorrente censura la sentenza impugnata – per violazione del *principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato* – avendo ommesso di pronunciare sui fatti impeditivi ed estintivi allegati e comprovati – nonché sulla domanda assolutoria proposta – dall'attuale ricorrente e fondata sulla ordinanza (ex art. 186 quater c.p.c.) del Tribunale ordinario nei confronti degli altri condebitori solidali (allegata a propria memoria autorizzata) – che aveva acquistato *efficacia di sentenza* (ai sensi del comma 3° dell'art. 186 quater c.p.c.), in dipendenza dell'estinzione del processo per la mancata riassunzione in termini dopo la interruzione a seguito della morte del procuratore alle liti, ed autorità di giudicato – sebbene ne risultasse l'accertamento di un danno patrimoniale – integralmente “*assorbito dalla capitalizzazione della rendita INAIL*” – nonché di un danno biologico e morale – “*quantificato in misura più ridotta*”, rispetto a quello liquidato dalla sentenza ora investita dal ricorso per cassazione – e, peraltro, la sentenza stessa fosse stata “*integralmente soddisfatta ed eseguita dalle Ferrovie dello stato*”, con la conseguenza che l'attuale ricorrente era *liberato* da ogni obbligo (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) nei confronti del M. e questi era divenuto carente di interesse ad agire (ai sensi dell'art. 100).

Come è stato anticipato, il secondo motivo risulta fondato – per quanto di ragione – nei limiti di seguito precisati.

2.2. Invero, anche nel rito del lavoro, trova applicazione il principio di *corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato* (imposto dall'art. 112 c.p.c.) – cui fa riscontro, nel giudizio d'appello, il principio del *tantum devolutum*

Giuseppe De Vito

*quantum appellatum* (art.434, 437 c.p.c.) – e, pertanto – mentre il giudice di primo grado non può pronunciare *ultra petita* – il giudizio d'appello ha per oggetto la medesima controversia, decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti, tuttavia, della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto d'appello (ai sensi dell'art. 434 c.p.c.), con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 21856/2004, 9167, 13291/2003, 16898. 7088, 191/2002, 7088, 6/2001, 2215/95) – la sentenza di secondo grado non può trattare e decidere una questione, già decisa in primo grado, se – in difetto di specifico motivo d'appello – la questione stessa non risulti, comunque, *devoluta* al giudice d'appello oppure la decisione relativa risulti, addirittura, coperta dal giudicato sostanziale interno (art.2909 c.c.), che è rilevabile – anche d'ufficio – in sede di legittimità.

Il principio della *corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato* (art. 112 c.p.c.) – come il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* (art.434, 437 c.p.c.) – non osta, tuttavia, a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall'istante, ma implica tuttavia – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13291/2003, 8702/2000, 11455/99, 6300/88, 6506/85, 6752/82) – il divieto per il giudice di attribuire alla parte un *bene della vita* – diverso da quello richiesto (*petitum mediato*) – oppure di emettere una qualsiasi pronuncia – su *domanda nuova*, quanto a *causa pretendi* – che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo – anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte – ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio.



Coerentemente, il principio – secondo cui l'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 12259/2002, 2574/99, 10337, 272/98) – non trova applicazione – secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 11275/2004, 9167, 12022/2003, 10314, 6526/2002, 7049, 6066, 3016 /2001, 11199/2000) – quando si assuma che l'accertamento del giudice di merito appunto, abbia determinato un vizio – che sia riconducibile alla violazione del principio di *corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato* (art. 112 c.p.c.) oppure del principio del *tantum devolutum quantum appellatum* (art.434, 437 c.p.c.) – trattandosi, in tale caso, della denuncia di un *error in procedendo*, in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

2.3. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati – della *corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*, appunto, e del *tantum devolutum quantum appellatum* – in quanto omette di pronunciare – come risulta, all'esito dell'esame diretto degli atti processuali, che tuttavia conferma, sostanzialmente, le deduzioni del ricorrente – sui fatti (impeditivi ed estintivi) allegati – nonché sulla domanda assolutoria proposta – dallo stesso ricorrente, con propria memoria autorizzata (depositata il 30 settembre 2002), che risulta fondata sulla ordinanza in data 27 marzo 1997 (depositata unitamente alla memoria)-

Eppure tale ordinanza era stata adottata dal Giudice istruttore (ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.), nel corso del processo – proseguito dal medesimo lavoratore infortunato (ed attuale resistente), dinanzi al Tribunale ordinario di Bologna – nei confronti degli altri condebitori solidali.

L'estinzione, poi, dello stesso processo – in dipendenza della mancata riassunzione, dopo la interruzione a seguito della morte del procuratore alle liti di una delle parti (dichiarata all'udienza dell'11 gennaio 2001) – aveva fatto acquistare alla detta ordinanza *efficacia di sentenza impugnabile* (ai sensi del terzo comma dello stesso art. 186 quater c.p.c., cit.) ed – in difetto di impugnazione – l'autorità di giudicato (vedi *infra*).

La stessa ordinanza, poi, recava l'accertamento di un danno patrimoniale – integralmente *"assorbito dalla capitalizzazione della rendita INAIL"* – nonché di un danno biologico e morale – liquidato in misura minore, rispetto alla sentenza ora impugnata con ricorso per cassazione – ed, inoltre, era stata integralmente eseguita dalle Ferrovie dello stato, in data 4 luglio 1997, mediante la corresponsione di lire 1.785.969.000.

Né può essere fondatamente negata la rilevanza giuridica – in questo giudizio – dei fatti prospettati, come la tempestività e ritualità della produzione documentale (ordinanza del 27 marzo 1997, appunto), nonché della proposizione di domande ed eccezioni che su di essa riposano (vedi *infra*).

Tuttavia, i fatti medesimi risultano affatto ignorati – dalla sentenza impugnata – in palese violazione dei principi processuali della *corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*, appunto. e del *tantum devolutum quantum appellatum*.

2.4. Invero l'ordinanza (di cui all'articolo 186 quater c.p.c.) acquista efficacia di sentenza impugnabile – a seguito della sopravvenuta estinzione del processo, nel corso del quale sia stata pronunciata (ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 186 quater c.p.c.) – ed il termine annuale di impugnazione (di cui all'articolo 327 c.p.c., sul quale, vedi, per tutte, Cass. n. 1692, 13113/2004) decorre – come può desumersi dalla giurisprudenza questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 20750/2004, 2079/2002), che

*Giuseppe De Vito*

si è formata, tuttavia, con specifico riferimento alla *rinuncia alla sentenza* – dal perfezionamento della *fattispecie estintiva* del processo.

E' ben vero infatti, che l'estinzione del processo – pur *operando di diritto* – può essere, tuttavia, dichiarata dal giudice, solo se sia stata eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa (ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. così come novellato dalla l. 11 luglio 1950 n. 581), con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, Cass. n. 11361/99; in senso contrario, tuttavia, pare Cass. n. 868/94) – l'estinzione non può essere dichiarata, d'ufficio, in difetto di eccezione tempestiva.

Tuttavia la declaratoria di estinzione del processo – che suppone, appunto, l'eccezione di parte – pare necessaria ai soli fini meramente endoprocessuali – di arrestare la prosecuzione dello stesso processo, senza peraltro precluderne la *proseguibilità* (vedi Cass. n. 11361/99, cit.) – mentre non sembra incidere sulla *efficacia extraprocessuale* di sentenza impugnabile – che l'ordinanza (di cui all'articolo 186 quater c.p.c.) acquista, per quanto si è detto, a seguito della sopravvenuta estinzione del processo, appunto – né sulla formazione e sulla autorità di giudicato della sentenza medesima.

Per quel che qui interessa, tuttavia, l'estinzione del processo può essere, comunque, incidentalmente accertata – d'ufficio – in un processo diverso – come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 17121/2004) – non solo al fine di pronunciare su una eccezione di litispendenza (come nel caso, di cui al precedente ora citato), ma anche in funzione di qualsiasi altro effetto *extraprocessuale* della estinzione del processo.

Diversamente opinando, infatti, sarebbe precluso – a soggetti estranei al processo che, all'evidenza, non potrebbero eccepirla l'estinzione – di avvalersi (ai sensi dell'art. 1306 c.c., ad esempio) del giudicato, che si formi a seguito della efficacia di sentenza impugnabile – acquisita dall'ordinanza (di

*giurista  
de l'una*

cui all'articolo 186 quater c.p.c.), in dipendenza, appunto, della sopravvenuta estinzione del processo – con evidente sacrificio del loro diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (articolo 24 Cos.).

Alla luce dei principi di diritto enunciati, l'ordinanza del 27 marzo 1997 – adottata dal Giudice istruttore (ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.), nel corso del processo, proseguito dal lavoratore infortunato (ed attuale resistente), dinanzi al Tribunale ordinario di Bologna, nei confronti degli altri condebitori solidali – ha acquistato efficacia di sentenza impugnabile (ai sensi del terzo comma dello stesso art. 186 quater c.p.c.), in dipendenza della estinzione del processo – per la mancata riassunzione, entro il termine perentorio di sei mesi (art. 305 c.p.c.) – dalla interruzione dello stesso processo, a seguito della morte del procuratore alle liti di una delle parti (dichiarata all'udienza dell'11 gennaio 2001).

La sentenza impugnabile, poi, è passata in giudicato, non essendo stata impugnata – entro il termine annuale (di cui all'art.327 c.p.c.) – dalla data (11 luglio 2001) di perfezionamento – per decorrenza del termine perentorio di riassunzione (di cui all'art. 305 c.p.c., cit.) – della fattispecie estintiva del processo.

2.5.Ora la prospettata data di formazione del giudicato (alla scadenza del termine annuale d'impugnazione, dal perfezionamento della fattispecie estintiva del processo, in data 11 luglio 2001) comporta, all'evidenza, la tempestività e ritualità della produzione dell'ordinanza del 27 marzo 1997 – unitamente alla memoria autorizzata, depositata in data 30 settembre 2002 – nonché della proposizione di allegazioni e domande, che si fondano sull'ordinanza medesima.

Invero la produzione di documenti, nel corso del giudizio d'appello del processo del lavoro, non è preclusa (ai sensi dell'art. 437 c.p.c.) – neanche

*Interruzione del lavoro*

secondo la più restrittiva giurisprudenza recente di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 8202/2005 delle sezioni unite e la conforme giurisprudenza successiva della sezione lavoro) – ove sia, giustificata, come nella specie, dal *tempo della loro formazione*.

Coerentemente, nel corso del giudizio d'appello del processo del lavoro, non è preclusa (ai sensi dello stesso art. 437 c.p.c.) la proposizione non solo di allegazioni e difese – ma anche di domande ed eccezioni – delle parti (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 89/97), ove queste si fondino, come nella specie, su documenti parimenti prodotti – ritualmente e tempestivamente – nel corso dello stesso giudizio d'appello.

Né può essere fondatamente negata la rilevanza giuridica – in questo giudizio – del giudicato – che si è formato, per quanto si è detto, sulla ordinanza del 27 marzo 1997 – nonché delle deduzioni dell'attuale ricorrente, che riposano sul giudicato medesimo.

2.6.E' ben vero, infatti, che lo stesso giudicato non "*fa stato*" (ai sensi dell'articolo 2909 c.c.) – nel presente giudizio – in quanto si è formato nel processo (dinanzi al Tribunale ordinario di Bologna) tra altre parti – quali il medesimo lavoratore infortunato (ed attuale resistente), appunto, ed i danneggiati diversi convenuti in quel processo – sia pure entro i medesimi limiti oggettivi, come segnati – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 21069, 11493, 5925/2004, 14414/02, 14477/99) – dagli elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione, dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si forma.

Si tratta, infatti, del *titolo dell'azione (causa petendi)* – costituito, nella specie, dal medesimo fatto dannoso (il dedotto infortunio sul lavoro, appunto) – nonché del *bene della vita*, che forma oggetto dell'azione (*petitum mediato*) – costituito, nella specie, dal risarcimento dei danni che ne sono conseguiti –

*Summa de lura*

a prescindere, tuttavia, dal tipo di sentenza adottato (*petitum immediato*), in quanto l'accertamento – che è coperto dalla autorità del giudicato (ai sensi dell'art. 2909 c.c., cit.) – è comune alle sentenze (non solo di accertamento, appunto, ma anche) costitutive e di condanna (vedi, per tutte, Cass. n. 21069, 11493, 5925/2004, 14414/02, 14477/99, cit.).

2.7. Parimenti sembra esulare, nella specie, anche la cosiddetta *efficacia riflessa* del giudicato (di cui all'art. 1306 c.c.).

E' ben vero, infatti, che ciascun obbligato in solido può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato (ai sensi dell'art. 1306 c.c., cit.).

Ma tale principio trova applicazione – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6694/2004, 12401/2003, 5262/2001) – soltanto nel caso in cui il giudicato si sia formato in un processo diverso da quello nel quale venga invocato.

A seguito della *translatio iudicii* (ai sensi dell'art. 50 c.p.c.), tuttavia, è lo stesso processo originario che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 18170/2004, 2375/96) – prosegue dinanzi al giudice dichiarato competente.

Coerentemente, il giudicato – che si formi, come nella specie, nel processo proseguito dinanzi al giudice dichiarato competente (ai sensi dell'art. 50 c.p.c.) – non può essere invocato nello stesso processo, che – per quanto si è detto – continua a svolgersi, sia pure in parte, dinanzi al giudice originariamente adito.

2.8. Tuttavia il giudicato ottenuto, come nella specie, da uno dei coobbligati solidali (quali, tra gli altri, le Ferrovie dello stato) – che si fondi sul medesimo titolo (causa petendi), per quanto si è detto, ed abbia il medesimo oggetto

*Gianni De Luca*

(*petitum mediato*) – non può, all'evidenza, risultare improduttivo di effetti nei confronti di un altro coobbligato (quale l'attuale ricorrente).

Infatti la responsabilità solidale – per il medesimo fatto dannoso, imputabile a più persone – non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile – che, anche in ipotesi di più responsabili, è limitato al danno effettivamente subito – con la conseguenza che il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione *ipso iure* dell'obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) – ancorché questi non si siano avvalsi (ai sensi dell'art. 1306 c.c.) del giudicato, nei confronti del coobbligato che abbia eseguito il pagamento – e tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall'eccezione di parte (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n.599/88, nonché la giurisprudenza conforme successiva), nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità – come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine le sentenze n. 12174/2004, nonché n. 1681/2000) – mentre l'opponibilità del pagamento di altro condebitore – come il giudicato di condanna nei suoi confronti – non può ritenersi limitata – alla contestazione dell'azione esecutiva (in tal senso, pare, tuttavia, Cass. n. 1818/81, motivatamente confutata da Cass. n. 12174/2004, cit.) – senza che ne risulti la preclusione del giudicato – quantomeno implicito – ove quel pagamento o quel giudicato fosse deducibile, come nella specie, nel giudizio di cognizione (vedi, per tutte, Cass. n. 21069, 11493, 5925/2004, 14414/02, 10279/94, 5748/88, 2034/86).

2.9. Resta fermo, tuttavia, che il giudicato nei confronti di altro condebitore (quale, nella specie, l'esaminata ordinanza del 27 marzo 1997) – in quanto non spiega, nel presente giudizio di cognizione, neanche *efficacia riflessa* (ai sensi dell'art. 1306 c.c., cit.) – non può, all'evidenza, paralizzare l'azione esercitata nello stesso giudizio (vedi Cass. n. 12174/2004, cit., anche in motivazione) – essenzialmente, per la liquidazione dei danni subiti dal

*Summa De V...*

lavoratore infortunato (ed attuale resistente), sia pure in dipendenza del medesimo fatto — ma può incidere, esclusivamente, sulla determinazione dell'importo che — a seguito dell'esecuzione dello stesso giudicato — risulti ancora dovuto.

Tanto basta per accogliere — sia pure per quanto di ragione — il secondo motivo di ricorso.

Coerentemente, non ne risultano assorbiti il terzo ed il quarto motivo — che investono, appunto, la prospettata liquidazione dei danni — per i quali parimenti si impone — come pure è stato anticipato — l'accoglimento per quanto di ragione.

3.1. Con il terzo motivo — denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1223, 1226 e 2056 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) — il ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata — per avere confermato la liquidazione del danno patrimoniale — sulla base di una asserita *"incapacità totale del L..."* — sebbene l'attuale ricorrente avesse chiesto di provare il contrario — nonché di una *"presunta inadeguatezza della rendita INAIL"* — contrariamente all'avviso espresso, per quanto si è detto, dal Tribunale ordinario di Bologna — e di *"un'arbitraria previsione di un reddito futuro del L...; più che triplo rispetto a quello effettivamente percepito al momento dell'infortunio"* — non fondata su *"un giudizio di probabilità rigoroso"* — e, peraltro, senza neanche dedurre *"l'importo documentato di lire 216.000.000 corrisposto dal M... al L..."*.

Con il quarto motivo — denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1223, 1226 e 2056 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) — il ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata — per avere confermato la liquidazione del danno biologico e morale — senza indicare *"alcun criterio di quantificazione"* del danno

*Scrittura a mano*



biologico e liquidando, immotivatamente il danno morale *"in misura quasi tripla del danno biologico"* anziché – come di regola – in *"una frazione (un terzo o un mezzo) del danno biologico"*.

All'esito dell'esame congiunto – suggerito dalla reciproca connessione logico-giuridica – anche il terzo e quarto motivo – come è stato anticipato – risultano fondati – per quanto di ragione – nei limiti di seguito precisati.

**3.2.**La liquidazione dei danni – che la sentenza impugnata propone – merita, infatti, alcune delle censure – che le vengono mosse con il terzo ed il quarto motivo di ricorso – sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Invero la denuncia di un vizio di motivazione in fatto, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.) – vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (vedi, per tutte, Cass. n.13730, 9290/2004), nonché l'omessa od erronea valutazione di alcune risultanze probatorie (vedi, per tutte, Cass. n. 3004/2004, 3284/2003) – non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 8153, 7936, 7745, 4017, 3452, 3333, 236/2005, 24219, 23411, 22838, 22751, 21826, 21377, 20272, 19306/2004, 16213, 16063, 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 3161/2002, 4667/2001,

- 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) – dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, né, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) – non equivale alla revisione del "*ragionamento decisorio*", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Pertanto, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2° comma, c.p.c.) né, quindi, di scegliere la motivazione più convincente – tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente – ma deve limitarsi a verificare se – nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto – siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

*Giuseppe De Vito*

3.3. Tuttavia la motivazione in fatto della sentenza d'appello – che confermi, come nella specie, la sentenza di primo grado – può risultare – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7182/97, 132/96, 12035/95) – dalla *integrazione della parte motiva delle due sentenze*.

Coerentemente, deve essere denunciato e verificato – in relazione alla prospettata *integrazione della parte motiva* delle sentenze di primo e di secondo grado – il *vizio di motivazione in fatto* (art. 360, n. 5, c.p.c.).

3.4. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la liquidazione del *danno patrimoniale* – che la sentenza impugnata propone – non pare, tuttavia, inficiato da vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Infatti non pare carente – né logicamente contraddittoria – la motivazione a sostegno della liquidazione prospettata, che – come è stato ricordato in narrativa – riposa, essenzialmente, sul rilievo che la liquidazione del danno, da *mancato* guadagno, era stata correttamente eseguita – dal giudice di primo grado – tenendo conto della gravità delle lesioni personali derivanti dall'infortunio (perdita di uno degli arti inferiori con possibilità di muoversi mediante sedia a rotelle, perdite della capacità di procreare e perdita totale della capacità di guadagno), nonché del potenziale *"raggiungimento di una adeguata posizione professionale con un presumibile guadagno di almeno cinquanta milioni di lire annui"*, quale risulta da *elementi indiziari*, che riposano, da un lato sulla età dell'infortunato e sul suo titolo di studio (22 anni e, rispettivamente, diploma di perito aeronautico) e, dall'altro, sulle *"caratteristiche del nucleo familiare"* (sorella insegnante e padre libero professionista).

Tuttavia la sentenza stessa risulta censurabile – sotto lo stesso profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) – laddove omette di dedurre – dall'ammontare del *danno differenziale*, che ne risulta dovuto – *"l'importo*

*Luca...*

documentato di lire 216.000.000 corrisposto dal Mi... al L...i".

Tanto basta per accogliere – per quanto di ragione, appunto – il terzo motivo di ricorso.

3.5. Quanto alla liquidazione, poi, del danno biologico e del danno morale – investita, appunto, dal quarto motivo di ricorso – la sentenza impugnata, infatti, parimenti merita censure, sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) .

Invero – in attesa della definizione *legale*, di carattere generale, di *danno biologico* e dei criteri per la liquidazione del risarcimento relativo – la definizione come "*lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona*" – che ne viene data *in via sperimentale* (dall'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, *Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1989, n. 144*; nonché, in sostanziale conformità, dall'articolo 5, comma 3, legge 5 marzo 2001, n. 57, *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*, in tema di assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli – RCA) – conferma che il danno stesso consiste nelle ripercussioni negative – di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica – della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 3414, 6291, 2775, 484/2003, 2589, 3434, 15289/2002, 8599/2001).

Il danno morale, poi, costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella misura del suo risarcimento, il giudice non potrà limitarsi – secondo

*San Luca Di M...*

la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 10995, 9626/2003) – ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma dovrà procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona.

3.6. Unica possibile forma di liquidazione – per ogni danno che sia privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della *patrimonialità* – è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio – come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine, per tutte, la sentenza n. 8827/2003) – è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro – che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico – con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare – costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) – giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate, nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.

In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali ~~sono~~ le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino – secondo la

giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 8169/2003, 11376, 5012/2002, 14440, 10725, 66166873/2000) – nelle nozioni di fatto di comune esperienza (di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c.), né risultano recepite in *norme di diritto*, come tali appartenenti alla *scienza ufficiale* del giudice.

La liquidazione equitativa del *danno morale*, poi, può essere *legittimamente* effettuata dal giudice sulla base delle stesse *tabelle* utilizzate per la liquidazione del danno biologico – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.9626, 8827, 8169, 7379, 7632, 6985/2003) – portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale – in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico – purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a quantificazioni puramente simboliche o irrisorie.

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita censure – sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), nel senso che ne è stato prospettato (vedi *retro*) – limitatamente alla liquidazione, che ne risulta proposta, del *danno morale*.

3.7. Infatti non pare carente – né logicamente contraddittoria – la motivazione a sostegno della liquidazione del danno biologico, che – come è stato ricordato in narrativa – riposa, essenzialmente, sul rilievo che era stata correttamente eseguita – dal giudice di primo grado – mediante "l'utilizzo (...) di criteri di equità ad integrazione degli ordinari criteri delle tabelle per il risarcimento dei danni alle vittime della circolazione".

Carente e, comunque, logicamente incoerente risulta, invece, la motivazione a sostegno della liquidazione del *danno non patrimoniale* (o *morale*) – quale risulta dalla *integrazione della parte motiva delle due*

*Intervento Avvocato*

sentenze (di primo e di secondo grado) – che riposa, essenzialmente, sul rilievo che – “in considerazione della estrema gravità del danno morale e del danno alla vita di relazione” – lo stesso danno va commisurato – alla “somma del danno da mancato guadagno e del danno biologico” – discostandosi così, senza alcuna motivazione, dalla consueta commisurazione del danno morale ad una frazione del danno biologico (vedi retro).

Tanto basta per accogliere – per quanto di ragione, appunto – anche il quarto motivo di ricorso.

4. Pertanto – mentre deve essere rigettato il primo motivo – devono essere, invece, accolti – per quanto di ragione – gli altri motivi di ricorso.

Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata – in relazione ai motivi accolti – con rinvio ad altro giudice d'appello – designato in dispositivo – perché proceda al riesame della controversia e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.).

#### P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie – per quanto di ragione – gli altri motivi di ricorso; Cassa la sentenza impugnata – in relazione ai motivi accolti – con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.

Il Consigliere estensore

*Luigi De Luca*

Il Presidente

*Vincenzo Mirleo*

*Anna Franello*  
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 12 MAG. 2006

IL CANCELLIERE

*Anna Franello*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533